



Proposta di apertura di un conto di libero passaggio

Banca Cantonale mediatrice/n° IBAN:

<input type="checkbox"/> AI CH50 0076 3605 0331 1590 1	<input type="checkbox"/> SG CH69 0078 1585 0330 0010 3
<input type="checkbox"/> NE CH43 0076 6000 Z352 0721 9	<input type="checkbox"/> SH CH33 0078 2005 5645 2610 1
<input type="checkbox"/> TI CH63 0076 4105 0247 L000 C	<input type="checkbox"/> SZ CH04 0077 7000 0200 0008 3
<input type="checkbox"/> GR CH12 0077 4151 2901 8700 0	<input type="checkbox"/> TG CH08 0078 4102 0060 7000 0
<input type="checkbox"/> GL CH89 0077 3805 0333 8570 7	<input type="checkbox"/> UR CH38 0078 5000 0839 4273 2

1. Proponente

*Cognome:	*Nome:	*Data di nascita:
<hr/>		
*Via, n.:	*NPA, località:	
<hr/>		
*Paese:	*Nazionalità (cittadino CH: luogo d'origine):	
<hr/>		
*Sesso: <input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile	*Stato civile:	
<hr/>		
(*)Data matrimonio / registrazione della convivenza:	Numero di telefono:	
<hr/>		
*Numero AVS (a 13 caratteri): <hr/>		

Se si desidera la corrispondenza via e-mail, si prega di restituire il relativo accordo compilato e sottoscritto.

Indirizzo per la corrispondenza (se non identico all'indirizzo di domicilio) / nuovo indirizzo incl. data di trasferimento:

2. Attuale datore di lavoro; attuale istituto di previdenza/di libero passaggio

Nome e indirizzo dell'attuale datore di lavoro:

Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza o di libero passaggio:

3. Prestazione d'uscita

La prestazione d'uscita con le indicazioni relative al LPP verrà comunicata a Swisscanto Fondazione di libero passaggio dall'attuale istituto di previdenza o di libero passaggio in forma scritta.

4. Ordine

Il/la sottoscritto/a proponente informa l'attuale istituto di previdenza o di libero passaggio mediante copia della presente proposta. Quest'ultima trasferisce la prestazione d'uscita sul conto intestato a nome della Swisscanto Fondazione di libero passaggio presso la Banca Cantonale mediatrice (n. IBAN: vedere sopra). Dopo il ricevimento della prestazione di libero passaggio viene aperto un conto di libero passaggio a nome del/della sottoscritto/a proponente presso Swisscanto Fondazione di libero passaggio. È possibile aprire un solo conto di libero passaggio a persona.

Il/la sottoscritto/a proponente conferma di aver preso atto del regolamento accluso della Swisscanto Fondazione di libero passaggio.

Luogo, data

Firma

Si prega di inviare questa proposta a Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali, Agenzia, St. Alban-Anlage 26, casella postale 3855, 4002 Basilea.

Si prega di inviare una copia della presente proposta all'attuale istituto di previdenza o di libero passaggio e alla Banca Cantonale.

*Campi obbligatori (devono essere compilati)

Regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio

Visto l'art. 9 dello statuto della Swisscanto Fondazione di libero passaggio, Basilea (in seguito detta semplicemente «fondazione»), il consiglio di fondazione promulga il regolamento seguente:

1. Scopo e base legale

La fondazione ha per scopo il mantenimento della previdenza nell'ambito della previdenza professionale, conformemente alle disposizioni della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e della relativa ordinanza (OLP). Il presente regolamento costituisce la base legale del rapporto di previdenza fra la fondazione e lo stipulante della previdenza.

2. Conto di libero passaggio

La fondazione apre un conto di libero passaggio separato per ogni stipulante della previdenza.

3. Attestato di libero passaggio

Lo stipulante della previdenza riceve dalla fondazione

- dopo l'apertura del conto di libero passaggio, il relativo attestato;
- un attestato di libero passaggio ogni gennaio degli anni seguenti.

4. Interessi

La fondazione concede per l'aver di previdenza – fino a scadenza della relativa prestazione – un interesse al tasso concesso dalla banca cantonale mediatrice. È possibile che il tasso d'interesse muti anche nel corso dell'anno: il relativo avviso viene trasmesso mediante l'attestato di libero passaggio successivo. In linea di principio gli interessi sono accreditati alla fine di ogni anno e sommati all'aver di previdenza versato, in modo da fruttare a loro volta interessi nell'anno successivo.

5. Prestazione di vecchiaia

In linea di principio l'aver di previdenza accumulato diventa esigibile il primo del mese susseguente il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS.

Su richiesta scritta, da inoltrarsi tempestivamente alla fondazione, la scadenza della prestazione di vecchiaia può essere anticipata o differita di un massimo di cinque anni.

La prestazione di vecchiaia viene pure pagata se lo stipulante della previdenza percepisce una rendita intera d'invalidità dell'Assicurazione federale d'invalidità.

Se uno stipulante della previdenza è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia è ammesso solo se il coniuge o la/il partner registrata/o fornisce la propria autorizzazione per iscritto. Se lo stipulante della previdenza non è in grado di produrre l'autorizzazione scritta del coniuge o della/del partner, può appellarsi al tribunale civile. Fintanto che lo stipulante non produce l'autorizzazione scritta, la fondazione non deve alcun interesse sulla prestazione di vecchiaia.

6. Prestazione in caso di morte

Se lo stipulante della previdenza muore prima che le prestazioni di vecchiaia giungano a scadenza, sono considerati beneficiari le persone sottostanti nel seguente ordine:

- a. i superstiti ai sensi degli art. 19 e 20 della LPP;
- b. le persone fisiche cui l'assicurato ha provveduto in modo sostanziale o la persona che ha vissuto ininterrottamente in comune con lo stesso, nei 5 (cinque) anni che hanno preceduto la morte dell'assicurato o colui o colei che ha provveduto al mantenimento di uno o più figli comuni;
- c. i figli dell'assicurato deceduto che non ottemperano le condizioni previste all'art. 20 della LPP, i genitori o i fratelli o le sorelle, in base alle regole di divisione previste dalla legge in materia di diritto successorio;
- d. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico, in base alle regole di divisione previste dalla legge in materia di diritto successorio.

Lo stipulante della previdenza può definire più dettagliatamente, nella forma scritta, il diritto dei singoli beneficiari rispettivamente in presenza di situazioni particolari, ampliando la cerchia delle persone della lettera a) con quelle della lettera b), se agendo in questo modo adempie in modo migliore lo scopo previdenziale.

7. Risoluzione anticipata del rapporto di previdenza

La risoluzione anticipata del rapporto di previdenza può essere fatta valere in qualsiasi momento, se lo stipulante versa l'aver di previdenza in un istituto di previdenza esente da imposte o se desidera mantenere la previdenza in altra forma prevista dalla legge.

Il pagamento anticipato in contanti dell'aver di previdenza può essere richiesto da uno stipulante della previdenza che:

- a. lascia definitivamente la Svizzera. Il stipulante non può chiedere il pagamento in contanti dell'aver di vecchiaia minimo conformemente all'LPP, se
 - I. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;

- II. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- III. risiede nel Liechtenstein.

- b. inizia un'attività indipendente come attività principale e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria oppure
- c. dimostra che l'aver di previdenza è minore del contributo annuo che egli era tenuto a pagare prima dell'apertura del conto di libero passaggio.

Per ottenere il pagamento in contanti, gli stipulanti coniugati o in unione domestica registrata hanno bisogno del consenso scritto del coniuge risp. del partner registrato. Le persone non sposate necessitano un certificato di stato civile ufficiale.

8. Obbligo di comunicare

Quando lo stipulante entra in un nuovo istituto di previdenza la fondazione deve versare allo stesso gli averi accumulati, per permettere il mantenimento della previdenza. Per questa ragione lo stipulante comunica alla fondazione l'entrata nel nuovo istituto di previdenza.

9. Prestazioni

Tutte le prestazioni di previdenza (cifre 5-7) diventano esigibili 30 giorni dopo il ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Scaduto questo termine, sono dovuti gli interessi di mora. Gli interessi di mora corrispondono al tasso di volta in volta applicabile conformemente alla cifra 4.

10. Cessione e costituzione in pegno, promozione della proprietà di abitazioni

Tutte le prestazioni garantite dal presente regolamento non possono essere cedute né costituite in pegno prima di essere esigibili. Restano riservati l'art. 22 LFLP come pure le disposizioni inerenti alla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale ai sensi degli artt. 30 a-f e dell'art. 83 a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) rispettivamente gli artt. 331 d-e del Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Per quanto concerne l'accesso alla proprietà vanno applicate le disposizioni, ottenibili separatamente, emesse dal consiglio di fondazione.

11. Corrispondenza

Tutta la corrispondenza dello stipulante della previdenza deve essere indirizzata direttamente alla fondazione. Sono riservate le disposizioni regolamentari in merito agli investimenti in titoli (cifra 14).

Lo stipulante deve comunicare alla fondazione qualsiasi cambiamento di indirizzo e di nome. Gli stipulanti coniugati o in unione domestica registrata devono inoltre comunicare alla fondazione la data del matrimonio risp. della registrazione dell'unione domestica. Le comunicazioni della fondazione allo stipulante della previdenza si considerano validamente avvenute se inviate all'ultimo indirizzo comunicato alla fondazione. La fondazione può richiedere informazioni sull'indirizzo dello stipulante della previdenza alla banca cantonale mediatrice, riportata sull'attestato di libero passaggio, per confrontarli con i dati in suo possesso.

12. Riserva di modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione, mantenendo i diritti acquisiti.

13. Investimenti in titoli

Su richiesta scritta dello stipulante della previdenza, la fondazione acquista delle parti presso Swisscanto Fondazione d'investimento, Zurigo, oppure presso Helvetia Fondazione d'investimento, Basilea. Per essere valido, questo incarico deve essere conferito in forma scritta mediante il formulario «Investimento in titoli», messo a disposizione dalla fondazione.

Il rischio di cambio riguardo all'investimento di parti è assunto dallo stipulante della previdenza. Per la quota dell'aver di previdenza, investita in parti, non sussiste alcun diritto a un rendimento minimo né alla stabilità del valore del capitale. Per quanto concerne l'investimento in titoli vanno applicate le disposizioni regolamentari, ottenibili separatamente, emesse dal consiglio di fondazione.

14. Trattamento e tutela dei dati personali

In virtù della stretta collaborazione tra la fondazione ed Helvetia Assicurazioni, le raccolte di dati vengono gestite congiuntamente. Lo stipulante della previdenza acconsente a che la banca cantonale mediatrice, riportata sull'attestato di libero passaggio, sia regolarmente informata in merito ai suoi dati personali detenuti dalla fondazione e ai relativi cambiamenti. Lo stipulante della previdenza acconsente inoltre a che Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (direttrice della fondazione), Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA nonché la banca cantonale mediatrice, riportata sull'attestato di libero passaggio, utilizzino per propri scopi (ad es. consulenza sui prodotti, marketing) i suoi dati personali detenuti dalla fondazione di cui sono a conoscenza. La fondazione ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie atte a garantire una protezione ottimale e adeguata dei dati personali.

15. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2017.

Basilea, aprile 2017

Il Consiglio di fondazione



Comunicazione e ordini per e-mail (autorizzazione per e-mail)

Banca Cantonale mediatrice

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AI | <input type="checkbox"/> SG |
| <input type="checkbox"/> NE | <input type="checkbox"/> SH |
| <input type="checkbox"/> TI | <input type="checkbox"/> SZ |
| <input type="checkbox"/> GR | <input type="checkbox"/> TG |
| <input type="checkbox"/> GL | <input type="checkbox"/> UR |

La persona sottoscritta¹

*Cognome:

*Nome:

*Via, n°:

*NPA, Località:

*Paese:

*N° AVS (a 13 caratteri):

*Indirizzo e-mail:

Le presenti disposizioni valgono per la reciproca comunicazione e lo scambio dati via e-mail tra la firmataria e la Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali (di seguito denominata Fondazione) in correlazione a un conto di libero passaggio esistente o da aprire. La firmataria è esonerata dall'utilizzare metodi di comunicazione diversi dalle e-mail.

La Fondazione richiama l'attenzione della firmataria sul fatto che l'e-mail costituisce uno strumento di comunicazione cosiddetto aperto. La firmataria è consapevole che lo scambio d'informazioni per via elettronica implica i seguenti rischi:

- Internet è una rete mondiale, aperta e accessibile a chiunque. Il percorso di trasmissione delle e-mail non può essere controllato e, in determinate circostanze, si svolge anche all'estero. Conseguentemente, in caso di trasmissione per e-mail la riservatezza dei dati non è garantita.
- Le e-mail e i relativi allegati possono essere modificati da terzi senza che questo venga notato, mittente e destinatario possono essere cambiati e in questo modo se ne può simulare l'autenticità.
- Le e-mail possono essere rallentate, cancellate, inoltrate in modo errato o accorciate a causa di errori di trasmissione, di difetti tecnici o di altri malfunzionamenti.
- Tramite l'accesso a siti Internet, incl. la selezione di link integrati in e-mail o l'apertura di allegati di dati, in determinate circostanze sul computer, sullo smartphone o su dispositivi simili del firmatario possono annidarsi programmi informatici dannosi, come ad es. virus o trojan.

La firmataria può comunicare con la Fondazione per e-mail e impartire i propri ordini e istruzioni.

La Fondazione si considera autorizzata a comunicare con la firmataria per e-mail, nella misura in cui questi ne abbia fornito un indirizzo e-mail nel presente documento o in altro modo. In generale, la Fondazione viene considerata autorizzata altresì a rispondere all'e-mail della firmataria e quindi ad utilizzare l'indirizzo e-mail mediante il quale la firmataria si è rivolta alla Fondazione, anche laddove non dovesse averlo ancora preventivamente comunicato alla Fondazione.

La firmataria può inviare le proprie e-mail all'indirizzo «freizuegigkeitsstiftung@swisscanto.ch» oppure all'indirizzo di lavoro personale di un collaboratore della Fondazione.

La firmataria è consapevole del fatto che la Fondazione elabora le e-mail pervenute esclusivamente nel corso dei normali orari di apertura dell'ufficio. La firmataria è altresì informato che la Fondazione può inviare anche e-mail non criptate.

Inoltre, la firmataria riconosce che le richieste o gli ordini urgenti non devono essere inviati alla Fondazione per e-mail. Viceversa, la firmataria in questo caso dovrà discutere telefonicamente con la Fondazione la procedura da seguire. Inoltre, la firmataria riconosce che non devono essere inviate informazioni personali sensibili o dati del conto alla Fondazione via e-mail. La firmataria è inoltre consapevole che la presente autorizzazione non svincola dall'obbligo di dover fornire determinati documenti in originale e che la consegna di un ordine o una richiesta tramite e-mail non dà diritto a un'elaborazione più celere.

Nel caso si dubiti che un'e-mail ricevuta sia effettivamente stata inviata dalla Fondazione, è opportuno aprirla solo dopo essersi consultati con la Fondazione.

La firmataria dovrà informare immediatamente la Fondazione in merito alla variazione del proprio indirizzo e-mail.

Nel singolo caso la Fondazione si riserva il diritto di non rispondere per e-mail alle e-mail che riceve. Si riserva il diritto di rifiutare gli ordini e le istruzioni che le pervengano per e-mail oppure di pretendere una forma differente per l'assegnazione dell'incarico.

Nella misura in cui la legge lo consenta, né la Fondazione né i singoli consiglieri di fondazione, collaboratori o incaricate di qualsiasi genere saranno responsabili di perdite dirette o indirette, pretese di responsabilità, costi, crediti, spese o danni di qualsiasi genere, che possano nascere da o in correlazione con la comunicazione e lo scambio di dati via e-mail.

¹Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird die weibliche Form für beide Geschlechter verwendet.

La firmataria si assume la responsabilità per tutte le conseguenze e i danni che possano derivare dallo scambio elettronico di informazioni e in particolare da un utilizzo abusivo del sistema e-mail.

In correlazione con la comunicazione aperta via e-mail, la firmataria accetta anche espressamente il rischio che i suoi dati durante la trasmissione possano essere intercettati oppure pubblicati da terzi e che in quanto a ciò la salvaguardia del segreto non sia garantita. La Fondazione dal canto suo non è in grado di garantire che le e-mail che riportano come mittente la Fondazione medesima siano state effettivamente inviate dalla Fondazione e che le e-mail inviate dalla Fondazione o destinate alla Fondazione arrivino non falsificate, per tempo e alla destinataria corretta.

La firmataria è tenuta a mantenere la Fondazione manlevata per qualsiasi danno dovesse derivarle dalle transazioni commerciali con la firmataria attraverso il mezzo di comunicazione sopra menzionato.

Tutte le disposizioni valgono nella loro totalità anche per l'uso di e-mail da parte dei procuratori della firmataria.

La Fondazione si riserva di modificare in qualsiasi momento le disposizioni relative all'uso di mezzi di comunicazione elettronici. Eventuali modifiche verranno comunicate alla firmataria per vie adeguate.

Quest' autorizzazione manterrà la propria validità fintanto che non verrà revocata dalla firmataria.

La presente autorizzazione è soggetta alle leggi svizzere. Foro competente esclusivo per tutte le controversie che dovessero derivare da o trovarsi in correlazione con quest' autorizzazione è la città di Basilea.

Luogo, data

Firma

Preghiamo di inviare questo formulario a Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali, Agenzia, St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea.



Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantionali

Appenzeller Kantonalbank

Bankgasse 2
CH-9050 Appenzell

Banca dello Stato

Viale H. Guisan 5
CH-6501 Bellinzona

Basellandschaftliche Kantonalbank

Rheinstrasse 7
CH-4410 Liestal

Glarner Kantonalbank

Hauptstrasse 21
CH-8750 Glarus

Graubündner Kantonalbank

Poststrasse
CH-7002 Chur

Schwyzner Kantonalbank

Bahnhofstrasse 3
CH-6431 Schwyz

St. Galler Kantonalbank

St. Leonhardstrasse 25
CH-9001 St. Gallen

Schaffhauser Kantonalbank

Vorstadt 53
CH-8201 Schaffhausen

Thurgauer Kantonalbank

Dunantstrasse 17
CH-8570 Weinfelden

Urner Kantonalbank

Bahnhofstrasse 1
CH-6460 Altdorf UR

Banque Cantonale Neuchâteloise

Place Pury 4
CH-2001 Neuchâtel